

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani, dal Dott. Carlo Purificato, Componenti Aggiunti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 857/198pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 agosto 2009 nei confronti di:

- Sig. Vincenzo Barba, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli, per la violazione dell'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo IV, 1 dell'Allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato presso la Lega competente, entro il termine del 26 giugno 2009, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, fino a marzo 2009 compreso;
- Società Gallipoli Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale Rappresentante.

I deferiti non depositavano alcuna memoria difensiva;

ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Gallipoli Calcio Srl e l'inibizione per mesi 6 per il Sig. Vincenzo Barba, nonché il legale della Società Gallipoli Calcio Srl, che ha concluso per il proscioglimento, e in via subordinata per l'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;

accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 26 giugno 2009, più correttamente da intendersi il 30 giugno;

che tale condotta inadempiente non ha trovato alcuna valida giustificazione, a nulla rilevando la circostanza che attualmente è mutata la proprietà della Società e che a dire della difesa non si tratterebbe di emolumenti, quanto piuttosto di spese sanitarie;

che il mancato adempimento del deposito presso la lega competente, entro il termine del 30 giugno 2009, dell'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato D. Vetrugno, fino a marzo 2009 compreso, costituisce illecito

disciplinare, a prescindere dall'inadempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- alla Società Gallipoli Calcio Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- al Sig. Vincenzo Barba, l'inibizione per mesi 6 (sei)

(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), MARCO SCARPELLONI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), MARIA LUISA MATTIACCI (Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del Controllo Contabile della Società Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 859/195pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- Covarelli Leonardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Perugia Calcio Spa;
- Scarpelloni Marco, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Perugia Calcio Spa;
- Mattiacci Maria Luisa, Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del Controllo Contabile, della Società Perugia Calcio Spa;

per rispondere i primi due della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) – 4) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, entro il termine del 30 giugno 2009;

- Covarelli Leonardo e Mattiacci Maria Luisa, nelle loro rispettive qualità, per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 30 giugno 2009, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

- la Società Perugia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

All'udienza del 17 settembre 2009 il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi otto di inibizione per Covarelli Leonardo, mesi sei di inibizione per Scarpelloni Marco e Mattiacci Maria Luisa, punti uno di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda per la Società Perugia Calcio Spa.

Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed ha insistito per il loro proscioglimento.

Dagli atti del procedimento risulta che la Co.Vi.So.C. ha accertato l'inosservanza, da parte della Società Perugia Calcio Spa, dell'adempimento previsto dal paragrafo III, lett. B) – 4) dall'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010.

In particolare la Società Perugia ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso. Tale dichiarazione era corredata dai soli modelli F 24 inviati telematicamente, senza le relative quietanze, che nonostante le richieste della Commissione di Vigilanza, la Società non provvedeva ad inviare.

Nella riunione del 6/7 luglio 2009, la Co.Vi.So.C. riscontrava il mancato deposito delle quietanze sopra indicate e, di conseguenza non ammetteva al campionato di competenza la Società Perugia Calcio Spa.

Successivamente la Società Perugia Calcio Spa, con ricorso proposto in data 11 luglio 2009, avverso la comunicazione della Co.Vi.So.C. di non ammissione al campionato di competenza, ha integrato l'adempimento sopra indicato, documentando il pagamento di quanto dovuto, avvenuto in data 10 luglio 2009.

E' quindi pacifica la non veridicità della dichiarazione sottoscritta dal Covarelli e dalla Mattiacci e depositata il 30 giugno 2009 dalla Società Perugia Calcio Spa presso la Co.Vi.So.C., comprovata dalla documentazione prodotta dalla Società in sede di ricorso e dalla visita ispettiva effettuata dalla Co.Vi.So.C. in data 13 luglio 2009. Ciò integra la violazione di cui all'art. 8, co. 4, CGS, ascrivibile all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Leonardo Covarelli ed al Presidente del Collegio Sindacale Maria Luisa Mattiacci, i quali hanno sottoscritto la dichiarazione de qua, attestando circostanze non veridiche.

Inoltre ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo.

Le eccezioni dei convenuti sono inconferenti ancor prima che infondate. E' evidente che la perentorietà o l'ordinatorietà del termine del 30 giugno 2009 possono rilevare ai fini dell'ammissione al campionato di competenza ma non hanno alcuna rilevanza in relazione alla norma prevista dal paragrafo VII del C.U. N° 142/A del 28/5/2009 che prevede espressamente la possibilità di un adempimento tardivo purché entro la data dell'11 luglio 2009, facendo però salva l'applicazione, in tal caso, delle sanzioni previste nei paragrafi precedenti.

Del tutto infondata anche l'eccezione di difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva sollevata nell'interesse di Mattiacci Maria Luisa, alla luce dell'art. 1 co. 1 e 5, CGS che la prevedono chiaramente. Va infatti precisato che la Mattiacci compare nel foglio censimento della Società ed ha per essa effettivamente operato tanto da sottoscrivere la dichiarazione non veridica di cui all'incolpazione.

In ordine alla posizione dello Scarpelloni si osserva che nel modulo di censimento per la stagione sportiva 2009 – 2010 egli viene indicato non solo come direttore generale ma anche, unitamente al Covarelli, quale Legale Rappresentante della Società. Peraltro le circostanze dedotte dalla difesa oltre ad essere ininfluenti non sono neppure state provate. Significativa, infine, è l'omissione da parte dei deferiti di qualsiasi deduzione in ordine alla pacifica ed acclarata falsità della dichiarazione del 30 giugno 2009, sottoscritta dal Covarelli e dalla Mattiacci.

Deve quindi essere affermata la responsabilità dei deferiti per i quali sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Covarelli Leonardo;
- mesi 6 (sei) di inibizione per Scarpelloni Marco e Mattiacci Maria Luisa;
- ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società Perugia Calcio Spa.

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERNARDO FARRUGIO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl), MARIA GRAZIA FARRUGIO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl), VITTORIO CASUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. ASC Figline Srl) E DELLA SOCIETA' ASC FIGLINE Srl (nota n. 852/204pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- Farrugio Bernardo, Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.C. Figline Srl;
- Farrugio Maria Grazia, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.C. Figline Srl;
- Casucci Vittorio, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società A.S.C. Figline Srl;

per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 8, co. 5, del CGS, in relazione al paragrafo III, B) 5) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, dell'avvenuto pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2006;

- la Società A.S.C. Figline Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono il proscioglimento.

Alla riunione del 17.9.2009 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 per Farrugio Bernardo, Farrugio Maria Grazia e Casucci Vittorio, punti 1 di penalizzazione per la Società A.S.C. Figline Srl. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate insistendo per il proscioglimento. Ha chiesto in via subordinata l'applicazione dell'art. 24, CGS in considerazione dell'ammissione di responsabilità degli incolpati e della loro collaborazione fattiva all'accertamento dei fatti.

Effettivamente risulta dagli atti che la Co.Vi.So.C. ha potuto accertare l'inosservanza, da parte della Società A.S.C. Figline Srl, dell'adempimento previsto dal paragrafo III) B) 5) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal soggetto responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale, dell'avvenuto pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2006;

La Co.Vi.So.C. ha accertato anche che la Società A.S.C. Figline Srl, ha provveduto a ripianare detto debito con versamento effettuato in data 6 luglio 2009, di Euro 3.160,08.

Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Il debito d'imposta deriva da quanto esposto nella dichiarazione dei redditi e pertanto il pagamento doveva avvenire nei termini a prescindere dalla definitività dell'accertamento.

Non è applicabile l'art. 24, CGS in mancanza di ammissione di responsabilità e della necessaria proposta della Procura Federale.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti per gli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti, per i quali le sanzioni minime previste dalla normativa sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

- ai Sig.ri Farrugio Bernardo, Farrugio Maria Grazia e Casucci Vittorio mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società A.S.C. Figline Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORE ACCARDO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl), EZIO PITTALIS (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl), RICCARDO GIORICO (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ALGHERO Srl (nota n. 836/200pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Il Deferimento.

Con provvedimento del 5.8.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- i Sig.ri Accardo Vittore, Presidente e Legale Rappresentante della Società Polisportiva Alghero Srl, Pittalis Enzo, Vice Presidente e Legale Rappresentante della medesima Società, Giorico Riccardo, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sempre della medesima Società, per rispondere della violazione prevista dall'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 28.5.09, per il mancato deposito della documentazione, entro il termine previsto del 30.6.09, attestante l'avvenuto pagamento degli contributi Enpals fino all'aprile 2009;
- la Società Polisportiva Alghero Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co. 1, CGS.

I Sig.ri Accardo e la Società Polisportiva Alghero hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva con la quale, in sintesi, si evidenzia come in data 30 giugno 2009 fosse effettivamente stato depositato presso la F.I.G.C., Segreteria Tecnica Co.Vi.So.C., il richiesto documento comprovante gli avvenuti pagamenti Enpals.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Accardo Vittore: mesi 6 di inibizione;
- per il Sig. Pittalis Enzo: mesi 6 di inibizione;
- per il Sig. Giorico Riccardo: mesi 6 di inibizione;
- per la Società Polisportiva Alghero Srl: 1 punto di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti.

I motivi della decisione.

Le tesi difensive meritano accoglimento.

La Società Polisportiva Alghero Srl ha provato documentalmente che, contrariamente a quanto sostenuto nel deferimento dalla Procura Federale, proprio in data del 30.6.09 è stata depositata, presso la F.I.G.C., Segreteria Tecnica Co.Vi.So.C., la richiesta attestazione. Ciò fa venire meno l'ipotesi accusatoria della Procura Federale, essendo il capo di incolpazione limitato al solo presunto mancato deposito dell'atto di attestazione de qua entro il termine normativamente previsto.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie dagli addebiti ascritti loro, i deferiti Sig.ri Accardo Vittore, Pittalis Enzo, Giorico Riccardo e la Società Polisportiva Alghero Srl.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani, dal Dott. Carlo Purificato, Componenti Aggiunti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 839/199pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009, a seguito della nota 3 agosto 2009 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza da parte della Società F.C. Catanzaro Spa di alcuni adempimenti previsti dall'all. A del C.U. F.I.G.C. del 28 maggio 2009, N°142/A, in particolare il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per Euro 322.751,00 entro il termine del 6 luglio 2009, il mancato superamento della situazione di cui all'art. 2447, C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31.12.2008 nel termine del 6 luglio 2009, il mancato deposito entro il termine del 30 giugno 2009 dell'attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal responsabile del Controllo Contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2009 del debito IVA relativo al periodo di imposta anno 2007.

Preso atto che detto deferimento è stato disposto nei confronti del Sig. Pasquale Bove, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa per

violazione dell'art. 8, co. 5, CGS in relazione al paragrafo III, lett. A) B- 4) B-5) e C-1) dell'all. A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, e della Società F.C. Catanzaro Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante.

Letta la memoria difensiva datata 10 settembre 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti, con la quale da una parte si riconoscono gli inadempimenti relativi ai primi tre punti in contestazione, essendo stato in effetti violato il termine previsto del 30 giugno 2009, dall'altra si contesta il deferimento relativamente al mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2007, assumendo che per tale imposta era stata presentata istanza di rateizzazione accolta con nota 30 giugno 2009 dall'Agenzia delle Entrate, nota trasmessa in pari data alla Co.Vi.So.C. e che pertanto non può essere considerata inadempiente la Società che al 30 giugno 2009 aveva pagato la prima rata di tale rateizzazione.

Assume peraltro la difesa dei deferiti che in data 10 luglio 2009 la Società provvedeva all'intero pagamento del debito IVA, rinunciando alla rateizzazione concessa

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 al Sig. Pasquale Bove, penalizzazione di punti 3 da scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di Euro 1.500,00 alla Società F.C. Catanzaro Spa. Considerato che per i primi tre inadempimenti la Società deferita ha espressamente riconosciuto la propria inadempienza.

Rilevato, invece, che per quanto attiene al quarto inadempimento (mancato pagamento del debito IVA) il provvedimento di accoglimento della rateizzazione di tale debito emesso dalla Agenzia delle Entrate e tempestivamente comunicato alla Co.Vi.So.C. nel termine del 30 giugno 2009 vale ad escludere la violazione contestata.

Ritenuto, per la determinazione della sanzioni, che per la Società va irrogato 1 punto di penalizzazione per ogni inadempimento accertato, mentre per il Sig. Bove va tenuto conto della pluralità degli inadempimenti

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 8 (otto) al Sig. Pasquale Bove;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), alla Società F.C. Catanzaro Spa.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNIA (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA' FC CROTONE Srl (nota n. 844/205pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009 a seguito della nota 3 agosto 2009 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza da parte della Società F.C. Crotone Srl di alcuni adempimenti previsti dall'all. A del C.U. F.I.G.C.

del 28 maggio 2009, N° 142/A, in particolare il mancato deposito entro il termine previsto del 30 giugno 2009, dell'attestazione relativa al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti sino al mese di marzo 2009 e dell'attestazione relativa al pagamento del debito IRAP riferito al periodo d'imposta anno 2007.

Preso atto che detto deferimento è stato disposto nei confronti del Sig. Giovanni Vrenna, Vice Presidente e Legale Rappresentante della F.C. Crotone Srl e del Sig. Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. Crotone Srl per la violazione dell'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) 4) e 5) dell'all. A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, e della Società F.C. Crotone Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

Letta la memoria difensiva datata 10 settembre 2009, depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si contesta il deferimento, assumendo che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e del debito IRAP non costituirebbe violazione della normativa vigente in quanto dette somme rientrerebbero nel maggior debito fiscale oggetto di istanza di transazione presentata dalla F.C. Crotone in data 22 giugno 2009 all'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Crotone) e che la presentazione di tale istanza avrebbe avuto effetto "cristallizzante" della posizione debitoria.

Valutato, altresì, che la difesa dei deferiti assume che la presentazione dell'istanza di transazione avrebbe avuto potere sostitutivo delle attestazioni di pagamento delle ritenute IRPEF e IRAP e che, al fine del decidere, non possa non tenersi conto che, in ogni caso, a titolo cautelativo, la Società avrebbe pagato le somme IRPEF e IRAP in data 6 luglio 2009 e che in data 19 agosto 2009 è stato sottoscritto l'atto di transazione fiscale a seguito del quale l'Agenzia delle Entrate ha considerato le somme pagate in data 6 luglio 2009 "acquisite a titolo di acconto sull'intero pagamento".

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 8 al Sig. Giovanni Vrenna ed al Sig. Giancarlo Antonio Martucci e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva alla Società F.C. Crotone Srl.

Ascoltato altresì il legale dei soggetti deferiti il quale ha chiesto in via principale il rigetto del deferimento ed in via subordinata, per tener conto dei comportamenti tenuti dalla F.C. Crotone, l'irrogazione di una sanzione attenuata di natura meramente pecuniaria.

Valutato che i contenuti dell'allegato A al Comunicato Ufficiale N°142/A del 28 maggio 2009 sono quanto mai chiari e prevedono tassativamente la presentazione delle attestazioni richieste entro il termine del 30 giugno 2009.

Ritenuto che la Società F.C. Crotone ha erroneamente ritenuto di poter soprassedere a tale deposito ritenendo di poter surrogare tali attestazioni con la presentazione della istanza di transazione fiscale.

Considerato che questa Commissione non ritiene di poter aderire a tale assunto poiché l'unica forma di surroga possibile avrebbe potuto essere costituita dall'atto di transazione fiscale sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, atto intervenuto ben 50 giorni dopo la scadenza del termine previsto.

Rilevato, peraltro, che lo stesso pagamento effettuato dalla F.C. Crotone in data 6 luglio 2009 conforta nel convincimento che la stessa Società seppur tardivamente si è resa conto di non aver rispettato il termine perentorio previsto e, attraverso tale pagamento, ha cercato di porre rimedio alla situazione ormai concretizzatasi.

Accertato, pertanto, l'inadempimento dei Legali Rappresentanti della Società Sig. Giovanni Vrenna e Giancarlo Antonio Martucci e conseguentemente, per responsabilità diretta, della Società F.C. Crotone Srl e dunque l'applicabilità dell'art. 8, co. 5, CGS, in relazione a quanto disposto dall'all. A C.U. N°142/A del 28 maggio 2009 e considerato che nella particolare fattispecie si è incorso in una doppia violazione (mancata attestazione pagamento ritenute IRPEF relative a emolumenti dovuti al marzo 2009 e mancata attestazione pagamento debito IRAP relativo a periodo d'imposta anno 2007)

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 7 (sette) al Sig. Giovanni Vrenna ed al Sig. Giancarlo Antonio Martucci;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva alla Società F.C. Crotone Srl.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall', dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Prof. Cesare Imbriani, dal Dott. Carlo Purificato, Componenti Aggiunti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl), ANTONINO GRASSO (Procuratore Speciale e Legale Rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 846/206pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Il Deferimento.

Con provvedimento del 5.8.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- i Sig.ri Donato Tommaso, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, Grasso Antonino, Procuratore Speciale e Legale Rappresentante della medesima Società, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo V dell'allegato A del C.U. N° 142/A del 17.6.09, per il mancato deposito presso la Lega Calcio, entro il termine del 30 giugno 2009, della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 100.000,00;
- la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co. 1, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Donato Tommaso: 6 mesi di inibizione;
- per il Sig. Grasso Antonino: 6 mesi di inibizione;
- per la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl : 1 punto di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore della compagine siciliana, il quale, in sintesi, nel ricostruire le ultime vicissitudini societarie, ha sostenuto l'esistenza della garanzia bancaria, pur ammettendone il deposito tardivo presso la Lega, già prima della scadenza del 30 giugno 2009 e, pertanto, ha concluso richiedendo l'assoluzione della società.

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* (si veda la nota della Co.Vi.So.C. del 3 agosto) che la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl e, per essa, i suoi dirigenti, non ha tempestivamente trasmesso alla Lega competente la dovuta documentazione, cioè la copia della concessa fideiussione bancaria a prima richiesta di € 100.000,00, entro il termine perentorio fissato nel 30 giugno 2009. Unicamente a seguito della delibera della Co.Vi.So.C. dell' 8 luglio 2009 di non ammissione al campionato la Società, in data 11 luglio 2009, ha proposto ricorso, solo allora allegando la richiesta documentazione.

La detta mancata trasmissione della documentazione entro il perentorio termine stabilito, a nulla valendo l'eventuale esistenza della polizza in data antecedente al 30 giugno se non portata a conoscenza, tramite deposito, in Lega, integra infatti automatica responsabilità da sanzionare secondo quanto previsto dalle norme federali.

Di qui l'affermazione di colpa dei deferiti, cui consegue anche quella della Società.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- ai Sig.ri Donato Tommaso e Grasso Antonino la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno;
- alla Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva.

(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARIO SPADA (all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MARIO PEZZOTTI (all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), MASSIMO FRASSI (Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) E DELLA SOCIETA' AC RODENGO SAIANO Srl (nota n. 847/203pf09-10/SP/blp del 5.8.2009).

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 agosto 2009 nei confronti di:

- Sig.ri Alessandro Ferrari, Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl; Mario Spada (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl); Mario Pezzotti (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl); Massimo Frassi (all'epoca dei fatti Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società A.C. Rodengo Saiano Srl), tutti per la violazione dell'art. 8, co. 5 del CGS, in

relazione al paragrafo V dell'Allegato A del C.U. N° 142/A del 28 maggio 2009, ai fini della ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, in relazione al C.U. N° 152/A del 17 giugno 2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2009, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 100.000,00;

- la Società A.C. Rodengo Saiano Srl, a titolo di responsabilità diretta, dell'art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri Legali Rappresentanti;

lette le memorie difensive depositate dai soggetti deferiti in data 4 settembre 2009;

ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Rodengo Saiano Srl, e per i Sig.ri Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, Massimo Frassi l'inibizione per mesi 6, nonché il legale dei deferiti, che nel riportarsi al contenuto delle proprie memorie difensive ha concluso per l'improcedibilità nei confronti dei Sig.ri Spada e Pezzotti in quanto all'epoca dei fatti non sarebbero stati Legali Rappresentanti della Società, avendo quest'ultima in data 15 giugno 2009 deliberato l'accettazione delle loro dimissioni e, in via subordinata, per i Sig.ri Spada e Pezzotti e in via principale per i Sig.ri Ferrari e Frassi per il proscioglimento e, in via ulteriormente subordinata, per l'applicazione di una sanzione pecuniaria simbolica;

rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;

accertato che vi è stato un tardivo adempimento rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2009, per come ammesso dagli stessi deferiti nelle rispettive memorie difensive;

che la condotta inadempiente non trova valida giustificazione né nella misura del ritardo, dal momento che il mancato adempimento del deposito della fideiussione nel termine stabilito dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo, peraltro consentito dalla stessa normativa, né nelle circostanze addotte dalla difesa;

che, sotto tale ultimo profilo, non può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata, poiché allorquando è maturata la violazione (30 giugno 2009) i Sig.ri Spada e Pezzotti erano ancora Legali Rappresentanti della Società e censiti come tali. A tale proposito infondata è l'eccezione difensiva, dal momento che, sebbene la delibera di accettazione delle dimissioni dei predetti è stata adottata in data 15 giugno 2009, essa è divenuta efficace a decorrere dal 30 giugno 2009, essendo in tale data comunicata, per come si ricava dal timbro di deposito apposto sullo stesso verbale. Invero, ai sensi dell'art. 37, NOIF *"Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 (venti) giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione"*;

che, nel merito, nessuna rilevanza può essere ascritta alle circostanze che la fideiussione sia stata rilasciata in data 30 giugno 2009; che da tale data sarebbe quindi efficace, e che solo per un disguido o ritardo bancario sarebbe stata trasmessa e depositata il successivo 1 luglio 2009, dal momento che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle norme richiamate nel deferimento configura una violazione di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare. A tale proposito si richiama il contenuto del C.U. N° 198 della C.G.F. stagione

2007/2008, riunione del 5 dicembre 2007, laddove si legge “*il profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato*”. E’ indubbio che trattasi di termine già conosciuto dalla società con largo anticipo e che come tale, poteva ben essere osservato;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- alla Società Rodengo Saiano Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ai Sig.ri Alessandro Ferrari, Mario Spada, Mario Pezzotti, Massimo Frassi, l’inibizione per mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 23 Settembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete